

N. R.G. 39959/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE

nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **39959/2023** promossa da:

_____ on l'Avv.

ATTORE

contro

_____ con l'Avv.

(P.E.C.)

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.5.2026.

La società odierna attrice ha promosso opposizione avverso l'atto di pignoramento notificato in data 16.3.2023 dall _____, ex art. 72 - *bis* D.P.R. n. 602/1973, contraddistinto dal codice identificativo n. _____ (allegato sub. doc. 3 del fascicolo della fase cautelare del ricorso in opposizione).

Il giudice dell'esecuzione, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, con provvedimento dell'8.6.2023 (cfr. all. 6 fascicolo parte attrice) ha così disposto: *"sospende l'esecuzione; PQM fissa per l'instaurazione del giudizio di merito il termine di 90 giorni a decorrere dal deposito telematico della presente ordinanza, previa iscrizione a ruolo della controversia; condanna _____ al pagamento delle spese maturate nella presente fase cautelare, liquidandole in euro 990,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge"*.

Il presente giudizio costituisce pertanto la fase di merito avverso l'esecuzione promossa dalla convenuta con l'atto di pignoramento adottato ex art 72 - *bis* D.P.R. n. 602/1973 introdotta con atto di citazione con cui l'odierna attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: (i) in via principale, condannare l'_____ alla restituzione di quanto illegittimamente riscosso con l'Atto di Pignoramento; (ii) sempre in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'_____ condannandola per l'effetto al pagamento, in favore dell'attrice dell'importo di Euro 80.000,00, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute, oltre interessi e rivalutazione come per legge; ovvero, in via subordinata (iii) condannare la convenuta al pagamento di un importo determinato in via equitativa da codesto Ill.mo Giudice; con vittoria di spese e compensi professionali (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge), in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario."*

CP_3 si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 28.5.2026 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“Voglia il Giudice adito, previo accertamento dell'integrale infondatezza, in fatto e diritto delle pretese rivendicate nei confronti dell'odierna comparente, - - In via preliminare accertare e dichiarare l'integrale infondatezza, in fatto e diritto, delle pretese rivendicate nei confronti dell'odierno comparente; In via gradata e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda tenere l' da qualsiasi condanna ad essa estranea e non riconducibile; con compensazione delle spese, diritti e onorari del presente giudizio”*.

La causa è stata rinviata all'udienza del 17.9.2025 per la rimessione in decisione successivamente rinviata all'udienza del 5.5.2026 all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.

* * * * *

1. Ai fini della risoluzione della presente controversia può farsi applicazione, per ragioni di economia processuale, del principio della ragione più liquida, alla stregua del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c..

2. L'atto di pignoramento (adottato ai sensi dell'art. 72 – bis DPR 602/1973 *“Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.”*) ha ad oggetto il credito (derivante da canoni di locazione di immobili) vantato dal fondo immobiliare Co nei confronti dell' sino alla concorrenza della somma di euro 875.581,11 pari ai crediti vantati da CP_3 inerenti le seguenti cartelle esattoriali: *“09720220133471935000 20/09/2022; 09720220178452492000 05/12/2022; 09720220178452500000 05/12/2022; 09720220183662621001 14/12/2022; 09720220184313621001 14/12/2022; 09720220184693608000 14/12/2022”* (cfr. pag. 2 atto di pignoramento allegato sub. doc. 4 fascicolo cautelare).

3. Tuttavia tali cartelle hanno ad oggetto posizioni debitorie non riconducibili al fondo Co ma ai diversi fondi immobiliari HB, Securis III, Pegasus, FPEP, INPGI, Apple, Obelisco, Vesta e Helios, come allegato dalla difesa della e non contestato dalla convenuta con particolare riferimento a: *“Cartella di pagamento n. 09720220133471935000 – debitori Fondi HB e Securis Real Estate III; Cartella di pagamento n. 09720220178452492000 – debitore Fondo Pegasus; Cartella di pagamento n. 09720220183662621001 – debitore Fondo FPEP; Cartella di pagamento n. 09720220184313621001 – debitore Fondo FPEP; Cartella di pagamento n. 09720220184693608000 – debitori Fondi FPEP, Apple, Obelisco, Vesta, INPGI e Helios)”* (cfr. atto di citazione pag. 17).

4. Ne segue l'illegittimità dell'atto opposto per violazione del principio di autonomia e separazione patrimoniale che caratterizza ciascun fondo di investimento gestito dalla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) ai sensi del quale *“Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Con risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti”*.

Appare pertanto evidente l'illegittimità dell'atto di pignoramento avente ad oggetto un credito vantato nei confronti dell' [redacted] non dal fondo comune debitore dei crediti riportati nelle cartelle esattoriali (fondo immobiliare [redacted]) ma da altri fondi immobiliari non debitori delle suddette cartelle, con conseguente violazione del principio di separazione patrimoniale.

5. Quanto all'ulteriore cartella esattoriale 09720220178452500000 occorre dare atto che con provvedimento dell'Ente impositore (allegato sub. doc. 16 di parte opponente della fase cautelare) la stessa è stata sospesa in ragione della pendenza di un contenzioso (*"Considerato che nelle more della definizione del contenzioso in premessa appare opportuno e conforme ad un criterio di prudenza sospendere la cartella di pagamento IMU n. 09720220178452500 emessa in relazione all'avviso di accertamento n. 13L/20.584 del 11/12/2018 per l'anno di imposta 2013"*).

6. La domanda deve pertanto essere accolta con conseguente annullamento dell'atto opposto.

7. Non può trovare accoglimento l'ulteriore domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno ex art 96 comma 3 c.p.c. non potendosi ravvisare nel caso di specie una scorrettezza processuale in capo ad CP_3 tenuto conto della sussistenza di un credito nei confronti del fondo FIP seppur oggetto di sospensione in via amministrativa la cui ignoranza non può configurare colpa grave in difetto della prova dell'intervenuta comunicazione da parte dell'Ente creditore al concessionario per la riscossione e della circostanza che il provvedimento opposto è stato adottato a seguito della segnalazione ex art 48 - bis DPR 602/1973 da parte dell' [redacted] come pure indicato nelle premesse dell'atto (*"che con la richiesta numero 202300000826785 del 08/03/2023 effettuata, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, da [redacted], con sede legale in VIA BARBERINI, 38 00187 ROMA (RM), codice fiscale [redacted] (di seguito denominato Terzo), il Terzo ha segnalato di essere debitore della su indicata [redacted] per 7.766.188,16 euro;"*).

Né l'accoglimento della domanda principale può comportare di per sé l'applicazione dell'istituto invocato da parte attrice (cfr. Cass. 26545/2021 *"La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un accertamento – da effettuarsi caso per caso e in base al parametro indefettibile della correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva condannato le ricorrenti per responsabilità aggravata, limitandosi a richiamare le ragioni che avevano giustificato il rigetto dell'appello ed invocando l'uso strumentale e dilatorio del mezzo di impugnazione, in una fattispecie in cui le ricorrenti, dopo l'esito della querela di falso, avevano rinunciato a parte delle proprie domande e in cui l'appello era stato rigettato per difetto di prova, dopo la reiezione delle loro istanze istruttorie)"*).

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, per le cause rientranti nello scaglione ricompreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000, tenuto conto del valore della domanda determinato dal credito oggetto di pignoramento, pari ad euro 875.581,11 (cfr. Cass. 35878/2022 *"Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non*

sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita).”; in termini Cass. 7342/2025 “Ai fini della liquidazione delle spese nelle opposizioni all'esecuzione proposte ai sensi dell'art. 619 c.p.c., il valore della lite si determina ex art. 17 c.p.c. tenuto conto del valore dei beni controversi e cioè dell'equivalente monetario del diritto aggredito in via esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva posto a carico della CP_8 opponente le spese di lite, individuando lo scaglione tariffario applicabile sulla base del valore della causa dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio, invece che parametrare i compensi professionali dovuti alla parte vittoriosa nell'opposizione di terzo in base al valore dell'immobile pignorato).”).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

annulla l'atto di pignoramento 09784202300001695001;

Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni e € 14.598,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Roma, 25 maggio 2026

Il Giudice
dott. Marco Valecchi